

AREA TERRITORIO

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI

PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI.

Servizio Consulenza EE.LL. Assistenza Legale Contenzioso e Vigilanza

Ufficio Aggiornamento Normativo Consulenza e Vigilanza

Prot.n.: 7438/AM

Riferimento: 6367 del 24.5.05

Oggetto: Art. 256 L.R. 6/05, già art. 85 L.R. 15/04 e s.m. – Richiesta chiarimenti.

Al Comune di
BUCCHIANICO (CH)

Relativamente a quanto richiestoci con la nota che si riscontra, corre l'obbligo di ricordare che il punto 4 dell'art. 256 della L.R. 6/2005 consente l'apertura di porte, finestre, lucernai e abbaini, per assicurare ai locali i requisiti di fruibilità ed aeroilluminazione, nel rispetto dei caratteri formali e strutturali dell'edificio e conformemente ai regolamenti edilizi comunali, laddove dettino norme specifiche, che, comunque, vanno correlate con il punto 6 del medesimo articolo che così recita: "Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è consentito anche in deroga alla legislazione urbanistica statale e regionale vigente in materia, nonché agli strumenti urbanistici comunali vigenti o in itinere ed ai regolamenti edilizi vigenti".

Comunque, è appena il caso di ricordare che è il Legislatore regionale, attraverso il recupero dei sottotetti, ha inteso favorire la creazione di nuove residenze, evitando un ulteriore consumo di territorio, altrimenti necessario per il soddisfacimento dei bisogni familiari.

Distinti saluti,

TV

IL DIRIGENTE
(Avv. Aldo MARRA)